

REPUBBLICA ITALIANA **N. 6288 REG.**
In nome del Popolo Italiano **SENT.**
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE **ANNO 2004**
PER LA TOSCANA **n. 1630 Reg. Ric.**
- I[^] SEZIONE -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1630/04 proposto da TAPETE Paolina Rita rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Pettini e Pietro Rizzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Firenze, via Landucci n. 17,

c o n t r o

l'Istituto comprensivo statale "Duca d'Aosta – Paolo Uccello" di Firenze, in persona del dirigente scolastico *pro tempore*, non costituito in giudizio,

per l'annullamento

del provvedimento prot. ris. n. 50 del 25 giugno 2004 con cui il dirigente dell'Istituto comprensivo statale "Duca d'Aosta – Paolo Uccello" di Firenze ha respinto l'istanza di accesso agli atti amministrativi proposta dalla ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato, ivi compresa la nota prot. ris. n. 41 del 14 aprile 2004;

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad accedere ai sensi degli artt. 22 e segg. l. n. 241/1990, ai documenti indicati nella suddetta istanza, con la conseguente condanna dell'Amministrazione a consentire all'interessata l'accesso alla documentazione in questione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla camera di consiglio del 19 ottobre 2004, il dott. Bernardo Massari;

Udito, altresì, per la parte ricorrente l'avv. Rizzo;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

Viene impugnato l'atto sopra specificato con il quale è stato respinta la richiesta di accesso agli atti in precedenza inoltrata dalla ricorrente all'Istituto comprensivo statale "Duca d'Aosta – Paolo Uccello" di Firenze.

L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente aveva domandato di conoscere il contenuto di alcuni esposti inoltrati da genitori di alunni delle classi in cui la medesima svolge la sua attività di docente.

Il provvedimento della cui legittimità si discute nega la possibilità di permettere l'accesso in quanto *"non si tratta di atti della pubblica amministrazione a cui si riferisce invece la legge n. 241 del 7 agosto 1990..."*.

L'assunto non può, invero, essere condiviso.

Osserva il Collegio che il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti che ricorrono, per espressa previsione di legge, nell'ipotesi in cui la conoscenza di tali documenti sia necessaria al singolo per curare e difendere i suoi interessi e senza che tale interesse possa, restrittivamente, farsi coincidere con quello all'impugnazione (Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 1995, n. 158; id. sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 32).

L'art. 24 della legge sul procedimento amministrativo ed il successivo DPR 27 giugno 1992, n. 352, individuano le categorie di atti esclusi dal diritto di accesso o quelle per i quali la loro ostensione può essere differita o limitata per la salvaguardia della riservatezza dell'amministrazione o di altri soggetti ovvero per ragioni che attengono alla speditezza e al buon andamento della medesima.

Ne consegue che tutte le tipologie di attività delle pubbliche amministrazioni e quindi anche gli atti disciplinati dal diritto privato sono suscettibili di accesso ai sensi dell'art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241 purché rilevanti nell'iter procedimentale (Consiglio Stato, sez. V, 9 giugno 2003, n. 3249).

In definitiva, se il diritto di accesso è stato individuato, in via di principio, nei documenti amministrativi, ossia quelli formati dalla p.a., che è il soggetto destinatario dell'esercizio del diritto stesso, ciò non esclude che gli atti provenienti dai soggetti privati siano equiparati, ai fini dell'accesso, ai documenti amministrativi e, quindi, siano suscettibili di ostensione se ed in quanto utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ovverosia allorché, indipendentemente dalla caratterizzazione soggettiva, abbiano avuto, o possano avere un'incidenza nelle determinazioni amministrative, giacché, in tal caso, il controllo sul soggetto pubblico e la

difesa degli interessi incisi dall'attività amministrativa non potrebbero prescindere dalla conoscenza anche degli atti dei terzi che ne sono presupposto (T.A.R. Sardegna, 1 ottobre 2002, n. 1302).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l'annullamento dell'atto impugnato, nonché l'obbligo per l'Amministrazione intimata di consentire alla ricorrente l'accesso agli atti come specificati dalla medesima nell'atto introduttivo del giudizio. Si ravvisano giusti motivi per disporre l'irripetibilità delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I[^], definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Ordina all'Istituto comprensivo statale "Duca d'Aosta – Paolo Uccello" di Firenze l'esibizione di tutti gli atti e i documenti del procedimento precisato in motivazione.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 19 ottobre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est.

F.to Giovanni Vacirca

F.to Bernardo Massari

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 DICEMBRE 2004

Firenze, li 6 DICEMBRE 2004

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi

m.p.